

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Alle ore 21 del 12 giugno 2019, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dei Soci del Circolo Legambiente della Val

Pellice presso la sede del Centro del Riuso sita in Torre Pellice in via Pellice 6/1.

All'O.D.G. "Adozione del nuovo Statuto".

In allegato la lista dei presenti o per delega tratto dall'elenco dei soci regolarmente tesserati per l'anno 2019.

Il presidente Fabrizio Cagno illustra le motivazioni che hanno spinto l'attuale direttivo di circolo a proporre all'assemblea dei soci la modifica statutaria: l'adeguamento alla riforma del 3° settore e le indicazioni dateci dal circolo regionale per permettere di continuare l'attività sotto forma di associazione che "si ispira e condivide i principi statuari di Legambiente Nazionale".

Per la stesura dello statuto i membri del circolo hanno seguito corsi specifici sia del Regionale sia del centro servizi per il Volontariato della provincia di Torino (VOLTO). Il format utilizzato è quello proposto da Legambiente Regionale contestualizzato alle esigenze del circolo.

Il presidente ha illustrato le principali modifiche statuarie. In particolar modo è stato sottolineato il cambio di sede sociale che diventerà Via Repubblica, 3 a Torre Pellice, la nomina del presidente e del vicepresidente che sono nominati dall'assemblea dei soci e non più dal consiglio direttivo e altri elementi peculiari interni allo statuto dell'APS richiesti da normativa.

Dopo ampia discussione il nuovo Statuto viene messo ai voti ed approvato all'unanimità.

Essendo decaduto automaticamente il consiglio direttivo vigente si procede alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Consiglio direttivo da parte dell'Assemblea dei Soci.

Vengono proposti gli stessi membri e le stesse cariche dell'ultimo direttivo. L'assemblea approva all'unanimità le singole cariche: Fabrizio Cagno PRESIDENTE, Andrea Crocetta VICE-PRESIDENTE, Renato Armand Hugon CONSIGLIERE, Davide Claudio Gay CONSIGLIERE, Sophie Morel CONSIGLIERA, Fabrizio Piccato

CONSIGLIERE, Alessandra Pollo CONSIGLIERA.

Si procede quindi alla nomina all'interno del consiglio direttivo del TESORIERE e del SEGRETARIO. Per la prima carica viene proposto Renato Armand Hugon e per la seconda Davide Claudio Gay. Entrambe le cariche vengono approvate all'unanimità.

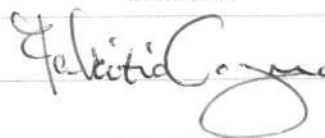
L'assemblea si conclude alle 22.30

Torre Pellice, 12/06/2019

Il Segretario



Il Presidente



Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Torino
Ufficio Territoriale di Pinero

Reg. 112.5...GIU...2019

SERIE 3

Reg. 112.5...GIU...2019 N° 1301

ESENTE bollo e registro



Il Funzionario
Roberto PERETTI

12-giu-19

	Cognome	P=Presente D=Delega C=da contattare	Note
	PICCATO	Presente	
FABRIZIO	BORGARELLO	Delega	Fabrizio Piccato
GIOVANNI	CANTINO	Presente	
ANNA SILVIA	VARESE	Delega	Davide Gay
DANIELE	PITTAVINO	Delega	Renato Armand Hugon
ADRIANA	BENIGNO	Assente	
ELENA	BRUATTO	Delega	Anny Gonnet
COSTANZO	CERICOLA	Delega	Renato Armand Hugon
MIRIAM	POLLO	Delega	Sophie Morel
ALESSANDRA	MOREL	Presente	
SOPHIE	TRAVERS	Delega	Davide Gay
ERICA	RONCAGLIONE	Delega	Fabrizio Cogno
PIERLUIGI	CROCETTA	Presente	
ANDREA	DEPETRIS	Assente	
EVA	FANTINO	Assente	
DANIELA	FRASCHIA	Delega	Fabrizio Cogno
MARCO	GALLINO	Delega	Fabrizio Piccato
ANNA	GAY	Presente	
DAVIDE CLAUDIO	GAY	Non Votante	
MATTIA	GIORDANO	Non Votante	
LUISA	GIORDANO	Non Votante	
FRANCESCA	GONNET	Presente	
ANNY	GRANERO	Delega	Anny Gonnet
PIETRO	MAGLIO	Presente	
DANIELE	MAGLIO	Presente	
MARINA	PISANI	Delega	Davide Gay
MIRIAM	CHARBONNIER	Assente	
ROBERTO	ALLISIO	Assente	
MAURIZIA MARGHERITA	ARMAND HUGON	Presente	
RENATO	BALTIERI	Assente	
MARCO	MURRU	Presente	
VINCENZO	BECCATO	Delega	Fabrizio Piccato
GIOVANNI	TARTAGLIA	Delega	Sophie Morel
JACOPO	BENECH	Delega	Renato Armand Hugon
IVANO	COGNO	Presente	
FABRIZIO	COLLINO	Presente	
MAURO	GIORDANO	Delega	Fabrizio Cogno
CINZIA			

Totali Presenti	12
Totali Deleghe	16
Totali Assenti	6
Non Votanti	3

Totale soci	37
Soci Votanti	34
Assemblea Valida con 3/4 dei soci votanti	25/5
Totale votanti presenti o per delega	28

ASSEMBLEA VALIDA



Agenzia delle Entrate

agenzia delle entrate
Direzione Provinciale di Milano
Ufficio per i redditi di lavoro

all'atto privato registrato
di Bol. serie 3

Il Funzionario
Roberto PERETTI

29 GIU. 2019

Handwritten signature: *Christina*

STATUTO APS

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (Ets), denominata Circolo Legambiente della Valpellice, Associazione di promozione sociale.
- 2) L'Associazione, ha sede a Torre Pellice in Via Repubblica, 3. L'eventuale variazione della sede e della denominazione potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto. È possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.
- 3) Il Circolo Legambiente della Valpellice ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi statuari di Legambiente Nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale, che attraverso i propri livelli territoriali, ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa.
- 4) Il Circolo costituisce una base associativa territoriale del Comitato Regionale, territorialmente competente, di Legambiente Nazionale; il circolo gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e aderisce mediante affiliazione alla Legambiente Nazionale.
- 5) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.19.

Art. 2 – Autonomia e assenza scopo di lucro

- 1) È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.
- 2) L'associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Torino
Ufficio Territoriale di Torino
25 GIU. 2019
Allegato n° 2 all'atto di costituzione
cir. 1301 sala 3



Il Fondatore
Roberto PERETTI

cc
[Signature]

Art. 3 – Attività di interesse generale

1) L'associazione viene costituita al fine di svolgere:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente dagli enti preposti, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi dell'art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. N. 105 del 3 agosto 2018;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli

EC

[Handwritten signature]

utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017;

- i) protezione civile ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera y) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- j) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'associazione svolge l'attività di cui sopra a favore degli associati, loro familiari o terzi.

Art. 4-Modalità per raggiungimento finalità

1) L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

- a) promuovere ed organizzare ogni forma di attività al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, servizi di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, degli animali e della salute;
- b) svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e/o culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali;
- c) organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento e la ricomposizione paesaggistica, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di



zone agricole ed industrializzate;

d) promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi;

e) organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni; redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione; promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati;

f) promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute umana e del benessere animale;

g) promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali quale ad esempio la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo, viveri o bibite;

h) promuovere e gestire attività di formazione non formale presso le proprie sedi e/o presso altri luoghi idonei, rivolte a scuole di ogni ordine e grado e agli adulti, nell'ottica del diritto/dovere del cittadino all'apprendere per tutto l'arco della vita, sui temi e le metodologie che fanno riferimento all'educazione ambientale ed alla cittadinanza attiva e alla formazione per lo sviluppo sostenibile;

i) promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;

j) assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento della propria finalità.

k) realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione, di informazione e monitoraggio, in difesa degli animali (d'affezione o di allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti.

2) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

3) Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti l'Associazione si può avvalere della consulenza e supporto del Comitato Scientifico e degli avvocati del Centro di Azione Giuridica (CeAG) di Legambiente.

Art.5 – Attività secondarie e strumentali

L'associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto. Tale decisione può essere assunta dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria.

Art. 6–Soci

1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione oltre i soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 7–Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna di rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa lettera.

4) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la

quota associativa. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
- b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
- c) per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- d) per causa di morte.

6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.8 -Diritti e doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

- a) I soci hanno diritto:
 - o di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - o di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - o di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;

FC

[Handwritten signature]

- i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

2) Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno del Circolo e gli incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacato ed altre organizzazioni di tale natura.

3) È inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali del circolo e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali ed enti di gestione territoriale. Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dal Consiglio Direttivo del Circolo al Collegio dei Garanti nazionale di Legambiente con le modalità previste dello statuto nazionale di Legambiente.

Art. 9 - Organi associativi

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) Organo di controllo;
- f) Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico).

2) Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

Art.10 -L'Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 6) La convocazione è inoltrata per iscritto con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.
- 7) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di tre deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

QC

[Signature]

10) Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

11) Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

12) L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,
- d) nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente;
- e) nomina e revoca quando previsto l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico);
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art.8 del presente statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari;
- k) delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali.

12) L'Assemblea straordinaria delibera

- a) sulla modifica dello Statuto,
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio ivi inclusa la trasformazione: la fusione o la scissione.

13) Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o in delega, di almeno due terzi dei soci e deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14) Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o in delega, di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti dei soci.

Art.11 -Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti.

3) La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.

4) L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

5) È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

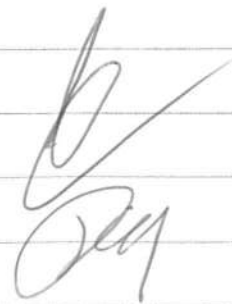
6) Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza.

7) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

RC



- d) predisporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) presenta annualmente all'Assemblea dei soci per l'approvazione: la relazione sulla gestione, il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo;
- f) approva il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;
- g) conferisce procure generali e speciali;
- h) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- i) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- j) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- k) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- m) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- n) delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

8) In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Presidente entro 30 giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.

Art.12- Il Presidente

1) Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica due anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.

2) È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

3) Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

4) Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale.

5) In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente che è eletto tra i soci.




6) In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

7) Può movimentare conti correnti sia bancari che postali. Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

Art. 13-Vicepresidente

1) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Dura in carica 2 anni ed è eletto tra i soci.

Art. 14-Il Segretario

1) Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 15 - Il Tesoriere

1) Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.

2) Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'associazione.

Art. 16 - Organo di Controllo

1) L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale;

2) qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali e possono essere sia soci

RC

b
OK

che non soci.

3) Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali. I restanti membri devono essere iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia.

4) In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 del codice civile in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per 4 esercizi e può essere rieletto.

5) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6) Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni.

7) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

RC

Art.17 - Organo di Revisione Legale dei conti

1) L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;

2) il revisore legale può coincidere con l'organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.

3) L'Organo di revisione dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto.

RC

4) L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

5) L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 18 - Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio

1) Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione.

2) È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.

3) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote associative e i beni con esse acquistati;
- b) beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- d) proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi dai soci a terzi;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.

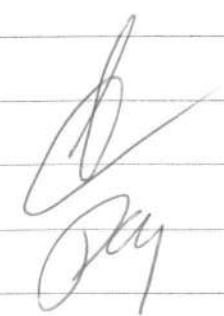
4) L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici.

5) I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

6) L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

7) Il rendiconto finanziario di cassa viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere

RC



approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione. In caso di superamento dei limiti imposti dalla norma il Consiglio Direttivo provvederà a redigere un Bilancio formato da stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario ed a predisporre il bilancio sociale nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 19 - Durata e scioglimento

1) Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto con la presenza, in proprio o in delega, di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

2) In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

3) Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà essere richiesto parere all'organismo di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l'art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/12 convertito nella Legge n. 44/2012. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 20 - Fonti normative

1) Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del codice civile relative alle associazioni.

Art. 21 - Norme transitorie

1) Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

e/o I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

